Penale Ord. Sez. 7 Num. 43773 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
Data Udienza: 13/09/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIGATO RAFFAELE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 25/03/1948

avverso l'ordinanza del 07/11/2014 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO

dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RILEVATO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da Raffaele Ligato avverso il provvedimento con cui gli era stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione dalle attività ricreative e sportive per un periodo di 15 giorni, irrogatagli dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Milano Opera.

Avverso tale ordinanza Raffaele Ligato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare presupposta, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Milano con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell'andamento della vicenda presupposta e delle giustificazioni addotte in sua difesa nel corso del procedimento disciplinare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi generici e manifestamente infondati.

Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione della vicenda disciplinare presupposta, che risulta vagliata dal Tribunale di sorveglianza di Milano in conformità delle risultanze documentali provenienti dal procedimento disciplinare al quale il ricorrente veniva sottoposto dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Milano Opera.

L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti e le modalità di svolgimento del procedimento all'esito del quale veniva irrogata la sanzione disciplinare presupposta, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge, che tiene conto della relazione di servizio, datata 24/08/2014, da cui traeva origine la vicenda oggetto di impugnazione e dalla particolare pericolosità manifestata da Ligato, nei termini correttamente richiamati a pagina 2 del provvedimento impugnato.

Per queste ragioni, il ricorso di Raffaele Ligato deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/09/2018.